

sensione della pratica. Ora questo, ne convengo anch'io, non sarebbe molto equo. Di più questi praticanti procuratori invece di dare l'esame di idoneità alla fine del biennio, darebbero un esame di concorso, e allora sarebbero gravati anche per questo titolo. Io credo che noi possiamo trovare una via di conciliazione, che è quella di conservare per i praticanti avvocati il sistema della nuova legge, in quanto essi non ne vengono gravati molto, essendo il loro biennio solo prolungato ad un quinquennio, senza complicazioni di altra sorta.

Alla fine del quinquennio essi potranno dare il loro esame di idoneità e diventeranno avvocati. Invece convengo che sarebbero molto gravati i procuratori, e tanto ne convengo che nel mio stesso disegno di legge prevedo che introducendosi l'esame di concorso al posto dell'esame di idoneità, questo esame non sia obbligatorio per coloro i quali stanno facendo la pratica all'attuazione della nuova legge. Quindi per i procuratori consento che essi diano alla fine della loro pratica l'esame di idoneità, e non l'esame di concorso.

Rimane la questione del periodo di pratica. Questo periodo per i procuratori deve restare quello che è oggi, perchè altrimenti daremo luogo al gravissimo inconveniente di sospendere questa pratica finchè i praticanti procuratori non diano l'esame di laurea, salvo poi a riprenderla. È meglio lasciare le cose come sono.

Quindi mentre per i praticanti procuratori consento nell'emendamento, per i praticanti avvocati lascerei intatto il sistema della nuova legge. D'altro canto in pratica i giovani quando è loro consentito di esercitare la professione di procuratore possono per i primi anni di esercizio professionale forense, accontentarsi.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole ministro?

MORELLI GIUSEPPE, *relatore*. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole ministro. Aggiunge però, secondo la richiesta dell'onorevole Gasparotto, che nel secondo capoverso, là dove si dice: « I praticanti procuratori saranno ammessi agli esami allo spirare della pratica » si aggiungano le parole: « preseritta dalla legge del 1874 ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'articolo dovrebbe essere così concepito: « Gli attuali praticanti saranno soggetti alle norme della presente legge. Tuttavia gli attuali praticanti procuratori saranno ammessi all'esame allo spirare della

pratica compiuta secondo le prescrizioni della legge del 1874 e se avranno conseguito l'idoneità, potranno essere iscritti nell'albo senza limitazione di numero ».

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Vorrei chiedere all'onorevole ministro se ha pensato a un pericolo, che cioè tutti gli alunni del terzo anno di giurisprudenza, non iscritti ad esso, si precipiteranno domani ad iscriversi come praticanti. Si viene quindi a creare artificiosamente una numerosa caterva di praticanti i quali all'atto dell'applicazione della legge si troverebbero già iscritti. Si potrebbe stabilire un termine e dire ad esempio: « I praticanti procuratori i quali siano iscritti al primo ottobre ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Effettivamente l'inconveniente esiste ed esisteva anche nel testo del disegno di legge ministeriale; ma non c'è che fare. Questo vuol dire praticamente che la legge non si applica che agli studenti di giurisprudenza iscritti al primo e secondo anno. A quelli del terzo anno la legge non si applica. Bisogna considerare che gli studenti di legge di primo anno pretendevano una disposizione transitoria anche a loro favore.

Queste disposizioni transitorie sono già larghe, ed è per questo che ogni allargamento ulteriore mi stringe il cuore. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 72 nel testo formulato or ora dall'onorevole ministro.

(*È approvato*).

Art. 73.

« Nulla è innovato alle disposizioni vigenti a favore dei praticanti, dei procuratori e degli avvocati ex combattenti ».

(*È approvato*).

Art. 74.

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge ».

(*È approvato*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Evidentemente però questo articolo va per ultimo.

PRESIDENTE. Sta bene. Vi era anche l'articolo 72 della Commissione.

« Gli ex « candidati d'avvocatura » delle nuove provincie i quali furono volontari di